

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**Sezione II civile**

così composta

Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.

Luigi Nannipieri Consigliere

Nicola Mario Condemi Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto a ruolo il [REDACTED] al
n.r.g. [REDACTED] V.G. concernente reclamo avverso il
decreto del Presidente del Tribunale di Firenze del
[REDACTED], reso all'esito del procedimento n.r.g.
[REDACTED] V.G. (parti [REDACTED] *Parte_1* e *Part* [...] *Pt_3* -
Avv. [REDACTED] - contro *CP_1* [...] *Controparte_2* *Controparte_3* e
Controparte_4 - Avv.Prof. [REDACTED] -; Avv. [REDACTED]
[REDACTED] quale Curatore Speciale di [REDACTED] *Parte_1*
[...] ed [REDACTED] *Parte_3* -Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] -; con l'intervento della Procura Generale
presso questa Corte e la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Firenze)

* * *

OMISSIS

12

OMISSIS

Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione, sollevata dalla difesa di CP_1 [...]

Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 di difetto di legittimazione attiva al reclamo in capo a Parte_4 Part . Parte_3 sul presupposto che detta legittimazione spetti ai soli attuali legali rappresentanti, quali persone fisiche, di dette società.

Le suddette società, quali organismi della cui rappresentanza si discute, sono infatti soggetti sui cui assetti comunque *si riverbera il provvedimento presidenziale reclamato e pertanto, come tali, portatrici di un interesse qualificato al suo riesame.

Le persone fisiche che ne sono attualmente legali rappresentanti, e che ne hanno speso il nome in fase di reclamo, sono a loro volta allo stato portatori di un interesse non proprio. Che detto interesse sia stato prospettato e venga perseguito in maniera corretta o non corretta è questione, data la chiarezza dei relativi termini, che attiene al merito in senso stretto della questione.

Del pari e per converso è infondata la preliminare ragione di reclamo incentrata sull'incompetenza a decidere del Presidente del Tribunale. Trattasi, infatti, di aspetto che attiene all'organizzazione interna dell'ufficio di uno stesso organo giudiziario, comunque chiamato a provvedere sulla richiesta di nomina del curatore speciale, e non denunciabile secondo criteri che regolano la competenza in senso stretto fra organi giudiziari distinti.

Deve, poi, incidentalmente osservarsi come l'avvenuto provvedimento di nomina di curatore speciale da parte del Presidente Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, in data [REDACTED], in relazione al ricorso per cassazione avverso il secondo provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze del [REDACTED], che ha confermato - a seguito di annullamento con rinvio da parte della S.C. con sua sentenza n. [REDACTED] - il sequestro preventivo dei complessi aziendali di *Parte_1*

[...] e *Part_3* e delle partecipazioni al capitale delle stesse, non costituisce precedente in senso stretto richiamabile, posto che in quella sede si verteva sulla legittimità stessa dei sequestri, da cui promanavano le disposte amministrazioni giudiziarie, e non sulla valutazione della condotta di queste ultime, allo stato delle cose date comunque come legittimamente presupposte.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne, in sintesi, la verifica se gli amministratori giudiziari (tali per comodità definendosi anche quelli formalmente nominati dall'assemblea delle società interessate a seguito del sequestro delle partecipazioni azionarie alle stesse e la nomina riguardo a queste di amministratore giudiziario), delle società coinvolte e delle partecipazioni alle stesse, versino o meno, per avere in alcuni loro atti anticipato in qualche modo l'opinione sulla contestata responsabilità di detti enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in una situazione di conflitto di interessi allorché dette società sono chiamate ad esercitare le prerogative di legge ad esse spettanti a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.

Deve darsi atto di come i riferimenti normativi richiamati dalle parti del presente procedimento di reclamo (gli artt. 39, comma 1, e 40 D.Lgs. 231/2001 da un lato - che disciplinano l'illegittimità del cumulo di funzioni in capo ad un medesimo legale che sia stato investito dell'incarico dal legale rappresentante della società interessata dal procedimento di responsabilità amministrativa e che sia al contempo imputato e la conseguente necessità di nomina per l'ente di difensore d'ufficio - e dall'altro l'art. 35, comma 7, D.Lgs. 159/2011 - che prevede la revoca dell'amministratore giudiziario per grave irregolarità o incapacità -) costituiscono elementi di contorno della fattispecie che trova corrispondenza nel caso qui sottoposto ad esame, ma non appaiono in verità sufficienti, atteso che:

- da un lato qui non si contesta in sé la legittimità della nomina di uno o più particolari legali bensì la posizione di conflitto di interesse degli amministratori

giudiziari con riferimento a specifiche funzioni che sono chiamati ad esercitare (e sotto tale profilo il rischio di parcellizzazione, per via di diverse evenienze procedimentali e processuali che potrebbero susseguirsi, paventato dal Pubblico Ministero non appare di per sé ostativo)

- dall'altro la posizione di conflitto di interesse, riferita a specifiche situazioni dedotte, non implica di per sé grave irregolarità o incapacità, potendo peraltro dipendere anche da fatti contingenti non imputabili in senso stretto alle persone ritenute in conflitto.

Diventa, dato l'approssimarsi della fase conclusiva delle indagini preliminari, necessario verificare in via generale se la posizione ed il ruolo degli amministratori giudiziari determinino di per sé conflitto di interesse con le società.

La risposta è sotto tale profilo negativa, atteso che detti amministratori non sono portatori, soprattutto per il ruolo istituzionale e di promanazione pubblica che essi svolgono, di un interesse proprio contrastante con quello delle società.

Nello specifico deve verificarsi se per avere espresso valutazioni sulla precedente gestione amministrativa delle società, e segnatamente quella coincidente con la vicenda da cui è scaturito il procedimento penale nell'ambito del quale sono stati nominati, si sia in capo agli amministratori giudiziari creata una situazione di conflitto.

Deve opportunamente osservarsi come la situazione di conflitto rilevante non è quella che avviene rispetto a chi, pur non più legale rappresentante di una delle due società (è il caso di *Persona_1* , riveste la qualità di imputato.

Il citato art. 39, comma 1, D.Lgs. 231/2001 costituisce al riguardo traccia utile nel senso che la posizione processuale dell'imputato, che sia o sia anche stato legale rappresentante della società, non deve necessariamente trovare identità di vedute in capo a chi si trovi ad amministrare quest'ultima. Né la linea difensiva della società, ove difforme da quella del suddetto imputato, è di per sé tale da condizionare l'attività difensiva di quest'ultimo, che potrà, nel rispetto del contraddittorio vieppiù processuale, sottoporre a verifica ed eventualmente contrastare i tratti caratteristici della prima.

Deve a questo punto valutarsi se dichiarazioni lato sensu confessorie - come sono quelle che invero i ricorrenti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. imputano agli amministratori giudiziari o a taluni di essi - siano di per sé pregiudizievoli per la società e tali da impedire, per quello che qui strettamente rileva, l'esercizio del diritto di difesa per l'ente rappresentato.

La risposta è negativa, se non altro in quanto il diritto a difendersi non comporta, per qualunque soggetto, persona giuridica o anche fisica che sia, il diritto a contrastare sempre e comunque le tesi della pubblica accusa. Ciò che rileva è che ogni scelta difensiva avvenga in maniera informata, consapevole e soprattutto libera, oltretutto non omettendo di considerare che nell'ambito dei procedimenti sanzionatori opera il principio del libero, e motivato, convincimento da parte del giudice.

Sotto un profilo più strettamente sostanziale un mutamento dei criteri gestionali, rapportati alle conseguenze che potrebbero derivare da pregressi fatti penalmente rilevanti, non è di per sé contrario

all'interesse sociale, dovendo, *inter alia*, gli amministratori attenersi anche al principio di non aggravamento del danno che si assume essere stato arrecato al patrimonio sociale.

Coglie la difesa dei ricorrenti in prima fase una peculiarità che potrebbe derivare dalla identità della persona fisica dell'organo giudiziario che ha disposto l'amministrazione giudiziaria e che sovrintende alla stessa con quella chiamata a sovrintendere in generale la fase delle indagini preliminari: ciò tuttavia non appare idoneo a sortire riflessi pregiudizievoli sull'esercizio del diritto di difesa dell'ente, atteso che oggetto di esame è l'attività dallo stesso svolta non oltre la consumazione finale del fatto di reato contestato e all'impedimento della cui protrazione l'amministrazione giudiziaria è istituzionalmente preposta. Non emergono in particolare elementi da cui possa trarsi la conseguenza che detto cumulo di funzioni sia di ostacolo, sotto l'aspetto più strettamente probatorio, all'esercizio del diritto di difesa di alcuno dei soggetti coinvolti.

Devono inoltre considerarsi garanzia finale tutte le fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p., che non vedono quale ipotesi eccettuata (commi 2-ter e quater) l'avvenuta adozione delle misure di natura reale tra cui rientrano quelle a mezzo delle quali vengono disposti il sequestro preventivo e la conseguente amministrazione giudiziaria su complessi aziendali e partecipazioni.

Non ritiene pertanto questa Corte che in capo ai nominati amministratori giudiziari, in ragione delle attività da questi sinora compiute, sussista una situazione di antitetività fra doveri tale da imporre la

nomina di un curatore speciale, che, in accoglimento del proposto reclamo, deve essere quindi revocata.

Le spese del presente procedimento, a struttura sostanzialmente contenziosa in ragione del contraddittorio instauratosi e l'attività difensiva espletata, vengono compensate, sia in ragione del non lontano precedente del Presidente Aggiunto della S.C., sia in quanto la particolarità della fattispecie qui dedotta non ha specifici riferimenti normativi.

Non sussistono gli estremi per la cancellazione ex art. 89 c.p.c. invocata dalle parti destinatarie del reclamo diverse dal curatore speciale, in quanto si è in presenza di espressioni che, per quanto pure vibrato, non hanno mai oltrepassato le esigenze difensive delle parti reclamanti.

P.T.M.

la Corte

1. **accoglie** il reclamo proposto da *Parte_1*
[...] e *Part* . *Parte_3* e pertanto

2. **revoca** la nomina a curatore speciale di
Parte_5 *Parte_3* dell'Avv.
[REDACTED] disposta dal Presidente del Tribunale di
Firenze con suo decreto del [REDACTED] e
conseguentemente

3. **revoca** i difensori nominati dal curatore speciale
e conferma la nomina dei legali designati dagli
amministratori giudiziari delle società reclamanti
Parte_1 e *Part* . *Parte_3* ;

4. **dichiara** integralmente compensate le spese del
presente procedimento;

5. **rigetta** l'istanza di cancellazione ex art. 89
c.p.c. proposta da *CP_1* [...]

Controparte_2 , *Controparte_3* e *Controparte_4*
Si comunichi.

Così deciso in Firenze, il 29 maggio 2026

Il Presidente

Ludovico Delle Vergini